

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE - Risoluzioni

RISOLUZIONE 31 luglio 2019, n. 268

Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 31 luglio 2019, collegata alla deliberazione 31 luglio 2019, n. 54 (Documento di economia e finanza regionale “DEFER” 2020. Approvazione). In merito alle procedure inerenti alla realizzazione del “Regionalismo differenziato”, ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- l’articolo 5 della Costituzione prevede che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;

- l’articolo 117 della Costituzione stabilisce le materie di competenza statale e quelle di competenza regionale, riconoscendo così che le regioni sono dotate di potere legislativo secondo i principi stabiliti dalla Costituzione;

- l’articolo 118 della Costituzione richiama, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell’attribuire le funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo, richiamati all’articolo 114 della Costituzione quali elementi costitutivi della Repubblica;

- l’articolo 119 della Costituzione prevede l’autonomia finanziaria dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento europeo. Il medesimo articolo stabilisce anche le risorse derivanti dalle fondi di finanziamento in esso contenute consentono a comuni, province, città metropolitane e regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite;

Visto, in particolare, l’articolo 116, comma terzo, della Costituzione che stabilisce: “ulteriori forme di condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite alle Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza

assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra Stato e la regione interessata”;

Tenuto conto che il Consiglio regionale ha approvato:

- la risoluzione 19 settembre 2017, 163 (In merito all’avvio delle procedure finalizzate all’attribuzione di condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, comma terzo, della Costituzione);

- la risoluzione 17 luglio 2018, n. 217 collegata alla comunicazione n. 30 della Giunta regionale (Proposte di regionalismo differenziato per la Regione Toscana);

Tutto ciò premesso, constatato e considerato;

IMPEGNA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ad applicare gli indirizzi politici deliberati dal Consiglio regionale con particolare riferimento alla risoluzione 163/2017 e alla risoluzione 217/2018;

a riferire al Consiglio regionale, nella prima seduta di settembre, circa le azioni e gli atti volti a garantire alla Regione Toscana maggiore autonomia, nel rispetto delle procedure definite dall’articolo 116 della Costituzione;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
2 agosto 2019, n. 85

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Affidamento del servizio di sorveglianza archeologica agli scavi, relativo all’intervento di Realizzazione della “Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia” in Comune di Arezzo. CUP: J17B15000520003 - CIG: 7937721E93.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.